

STATUTO

DENTRO ANCH'IO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL CONTRADA
CANICASSE' CASALE S.N.C.

Numero REA: CL - 112145

Codice fiscale: 01982470856

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ai n.ri 15323/4196 di rep.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della L.381/1991 con sede nel Comune di	
	Caltanissetta la Società Cooperativa denominata:	
	" DENTROANCH'IO Società Cooperativa sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione e sulla cooperazione sociale, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	ART.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i	
	soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa,conformemente all'art.1 della L.381/1991,non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra	
	essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La cooperativa,inoltre,è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di	

	ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art.4 - (oggetto sociale) -	
	La società nel promuovere la solidarietà sociale, valorizzare l'iniziativa	
	delle persone, dei nuclei familiari, di reciprocità e di solidarietà, persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, quali agricole, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La società, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di	
	mutualità, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci	
	cooperatori, si propone le attività seguenti:	
	-) la gestione di case di prima accoglienza per persone emarginate, quali	
	tossicodipendenti, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti affetti da malattie	
	mentali, ragazze madri, donne vittime di violenze, invalidi fisici, psichici e	
	sensoriali e soggetti in difficoltà in genere;	
	-) la gestione di centri d'accoglienza, case famiglia, comunità alloggio,	
	case di riposo, case protette; case albergo per anziani, disabili psichici o	
	fisici; minori e di altri soggetti privi d'assistenza;	
	-) la creazione di centri diurni, d'accoglienza e d'ascolto per minori a rischio	
	nonché la creazione di laboratori artigianali destinati al recupero di soggetti	

	svantaggiati, alla loro formazione ed all'inserimento degli stessi nel mondo	
	del lavoro;	
	-) servizi di consulenza psicologica e pedagogica e confronto su situazioni	
	relazionali problematiche. Mediazione e consulenza familiare.	
	-) servizi di consulenza e sostegno a favore dell'adozione etero familiare ed	
	in generale dell'affidamento e adozione dei minori;	
	-) servizi ed iniziative volte alla prevenzione del disadattamento sociale e	
	della criminalità minorile, nonché al recupero di svantaggiati mediante	
	interventi finalizzati al sostegno psicologico, pedagogico e culturale di	
	adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	-) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento psichico o fisico	
	delle fasce emarginate nella società;	
	-) La gestione e l'organizzazione di servizi educativi mediante attività	
	parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche; servizi culturali,	
	ricreativi, sportivi per i piccoli (ludoteche), servizi socio-psico-pedagogici, di	
	orientamento scolastico, di assistenza educativa e sociale; servizi di	
	qualificazione e di aggiornamento culturale e sociale nel settore socio	
	sanitario;	
	-) partecipazione a progetti operativi inter istituzionale tra operatori della	
	scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari (P.E.I.)	
	nonché a progetti educativi/didattici personalizzati riguardanti la dimensione	
	dell'apprendimento dei discenti in difficoltà correlata agli aspetti riabilitativi e	
	sociali;	
	-) gestione di servizi educativi anche mediante l'organizzazione e gestione	
	di colonie estive; promozione del turismo sociale;	

	-) la promozione e gestione di attività sociali, educative e formative a favore	
	delle fasce emarginate della società;	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società, anche ai sensi della Legge 18 agosto 2015 n.ro 141, tende allo	
	sviluppo di interventi nel settore dell'agricoltura atti a realizzare	
	l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati mediante progetti e attività	
	volti allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa,	
	di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana e quindi, la società:	
	-offre prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche,	
	psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le	
	funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche	
	attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;	
	-sviluppa e sostiene progetti finalizzati all'educazione ambientale e	
	alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della	
	conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e	
	didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e	
	soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale,	
	fisica e psichica.	
	Ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera	
	b) dell'art.1 L.8.11.1991 n.ro 381, la società cooperativa potrà altresì	
	svolgere le seguenti attività:	
	-la trasformazione e commercializzazione artigianale di prodotti	
	agroalimentari tradizionali; produzione e commercializzazione di prodotti	

	dell'artigianato e delle tradizioni locali;	
	-la produzione e/o commercializzazione di tutti i prodotti derivati dalla	
	coltivazione della terra, dall'allevamento del bestiame e dalla silvicoltura e	
	particolarmente la produzione di mandorle,olio grano ,sementi,frutta e di	
	tutti i derivati della terra e della zootecnia;	
	-la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e	
	valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del	
	fondo o del bosco,nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi	
	mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda	
	normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le	
	attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,	
	ovvero la ricezione ed ospitalità, anche mediante agriturismi, e strutture	
	come definite per legge;	
	-la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale, floristico e faunistico,	
	nonchè quello gastronomico e folkloristico;	
	-l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche di pratica	
	sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore	
	fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti	
	aziendali;	
	-la valorizzazione e tutela delle aree di protezione naturale, parchi e riserve;	
	-tutte le attività connesse all'impresa agricola;	
	- la produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili, fra le attività	
	connesse.	
	- la creazione di sistemi di rete finalizzate al rafforzamento di filiere corte	
	nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici e	

	tradizionali;	
	-la promozione di attività di informazione e di formazione culturale e	
	professionale, mediante l' istituzione di corsi di formazione, di qualificazione,	
	di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi	
	attinenti alle opportunità offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile e	
	responsabile e del turismo sociale, anche in collaborazione con altre	
	istituzioni ed organismi;	
	- la vendita ed intermediazione di beni dell'economia solidale acquistati,	
	anche a seguito di importazioni sia dirette sia mediante terzi, curandone la	
	distribuzione sul territorio nazionale e estero, anche attraverso unità locali,	
	al fine di arrecare beneficio a soggetti e comunità svantaggiate.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci ordinari e soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine, specializzazione possono partecipare direttamente alla vita	
	sociale e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà;	
	A questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro	

	subordinato o autonomo,nè di assicurazioni sociali, ad eccezione delle	
	norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie	
	professionali.	
	L'adesione è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la	
	temporaneità della partecipazione.	
	L'adesione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto	
	nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei	
	regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.	
	La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna	
	differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei	
	confronti della cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi	
	collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti	
	alla necessità di acquisire specifiche professionalità;	
	ART.6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, delle attitudini , della condizione	
	personale e/o professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	

	dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessi.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella redazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART.7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo.	
	-del capitale sottoscritto;	

	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	-del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti costituenti finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	ART.8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per la perdita di ogni capacità lavorativa o di disponibilità alla vita sociale;	
	ART.9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	

	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima	
	e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'	
	organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	ART.10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamento sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di	

	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine	
	di almeno 90 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	ART.11	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	ART.12 (Liquidazione della quota)	
	La cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci all'atto dello	
	scioglimento del rapporto sociale. Al socio non compete, quindi, né in caso	
	di scioglimento della società, né in caso di scioglimento del singolo rapporto	
	sociale, il rimborso della quota di capitale sottoscritta e versata, che rimane	
	devoluta al patrimonio sociale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART.13 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore	

	non inferiore ne superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art.7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite fra i soci ne	
	durante la vita sociale ne all'atto dello scioglimento della società.	
	ART.14 (bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società segnalate dall'organo amministrativo nella redazione sulla gestione	
	o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59 nella misura prevista dalla legge	

	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art.7 della Legge 31.1.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO V	
	Organi sociali	
	ART.15 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) l'organo sindacale se nominato;	
	ART.16 (assemblea)	
	La convocazione dell'assemblea, deve effettuarsi, a cura dell'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata a/r fax o e.mail (questi ultimi	
	solo nel caso consentano la prova del ricevimento) inviati otto giorni prima	
	dell'adunanza all'indirizzo indicato nel libro soci, contenenti l'ordine del	
	giorno, il luogo, (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con	
	diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART.17 (Funzioni dell'assemblea)	

	L'assemblea:	
	1-approva il bilancio;	
	2- procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3-procede all'eventuale nomina dei sindaci e del sindaco o presidente del collegio sindacale;	
	4-determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci.	
	5- approva i regolamenti interni;	
	6-delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7-provvede alle modifiche dello statuto;	
	8-delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	9- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'assemblea ha luogo almeno due volte l'anno.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	

	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art.18	
	(costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno.	
	ART.19 (votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di	
	mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art.20 (voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega	
	scritta soltanto da un altro socio avente diritto al voto non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del	

	codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco.	
	Art.21 (presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e dal presidente	
	dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa,	
	con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ART.22 (amministrazione)	
	La società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci	
	al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di	
	amministrazione è scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	
	Art.23 (competenze e poteri dell'organo	
	amministrativo)	

	Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della società esclusi quelli riservati all'assemblea dalla legge	
	o dal presente statuto; l'organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o a più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato	
	da alcuni di suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni	
	esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.	
	Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione è	
	convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio	
	precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Di Amministrazione è	
	convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo	
	esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	Art.24	
	(convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli amministratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e.mail da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti,	
	a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e l'organo sindacale	
	ne sia informato almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.25	
	(integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo Sindacale,	
	se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del cod.civ., purchè la	
	maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli	
	amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio	
	sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art.26 - (compensi degli amministratori)	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore	
	unico o agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di	
	particolari cariche.	

	E' esclusa la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a	
	quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire	
	specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del	
	venti per cento;	
	Art.27 (rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta , nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo	
	amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al vice Presidente.	
	Art.28 - (Organo di controllo)	
	I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verifichino le condizioni	
	previste dall'art. 2477 del codice civile o da altre norme di legge, nominano	
	l'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo o il revisore o il	
	collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) o altro	
	diverso organo di controllo scelto dai soci tra quelli previsti dalle leggi	
	vigenti al momento della nomina.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della	
	decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui l'organo è stato ricostituito . Ciascun sindaco è rieleggibile.	
	Non può essere nominato alla carica di Sindaco e se nominato decade	

	dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed	
	inoltre può esercitare il controllo contabile; in relazione a ciò egli deve	
	essere un Revisore Contabile. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui	
	agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.29 (scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo	
	scioglimento per qualunque causa, ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, destinazione imposta dall'art. 2514, comma	
	1, lett. d), del codice civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.30 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art.31 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative a mutualità prevalente nonché la	

[illegible]